

# Costituzione del Sindacato Coloniale Fascista della gente del mare e del Sindacato Coloniale Fascista della gente dell'aria

## IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto il R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2006 sull'Ordinamento Sindacale Libico;

Visti gli art. 2 e 6 del D. M. 27 dicembre 1936-XV sulle norme integrative ed esecutive dell'Ordinamento Sindacale Libico;

Visto il D. G. 21 aprile 1937-XV, n. 7497 che autorizza altresì la costituzione del Sindacato Coloniale Fascista dei lavoratori dei porti, della gente del mare e dell'aria.

Riconosciuta la necessità di addivenire alla scissione del Sindacato Coloniale Fascista dei lavoratori dei porti e della gente del mare e dell'aria, in due distinti sindacati dei quali uno per la gente dell'aria e l'altro per i lavoratori dei porti e della gente del mare;

### DECRETA:

#### ART. 1.

E' revocata l'autorizzazione alla costituzione del Sindacato Coloniale Fascista dei lavoratori dei porti, della gente del mare e dell'aria concessa con il D. G. 21 aprile 1937-XV, n. 7497;

#### ART. 2.

E' autorizzata a norma ed agli effetti del R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2006 e del D. M. 27 dicembre 1936-XV la costituzione dei seguenti Sindacati Coloniali aderenti all'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria della Libia;

— Sindacato Coloniale Fascista della gente del mare e dei lavoratori dei porti;  
— Sindacato Coloniale Fascista della gente dell'aria.

#### ART. 3.

Sono approvati gli statuti dei Sindacati di cui al precedente articolo secondo i rispettivi testi annessi al presente decreto.

Tripoli, il 22 luglio 1937-XV.

Il Governatore Generale  
BALBO

## Statuto del Sindacato Coloniale Fascista della gente dell'aria

### TITOLO I.

#### COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZE

##### ART. 1.

Al sensi e per gli effetti del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006 e successive norme integrative e modificative è costituito con sede in Tripoli il Sindacato Coloniale Fascista della gente dell'aria.

Esso ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli appartenenti alle categorie per le quali è costituito.

Il Sindacato aderisce all'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria.

Fanno parte del Sindacato Coloniale, gli enti e gli istituti assistenziali da esso eventualmente costituiti ai sensi dell'art. 8 del D. M. 27 dicembre 1936.

##### ART. 2.

Il Sindacato Coloniale, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituito, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Colonia e della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare e concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci nonché l'incremento e il miglioramento della produzione;

e) di favorire la collaborazione degli esercenti le attività rappresentate;

f) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza

sia prevista dalle leggi, dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

g) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrata;

h) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad esso demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e dell'Associazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi il Sindacato Coloniale raggruppa i propri soci in Sindacati provinciali o interprovinciali costituiti nell'ambito di uno o più Commissariati Provinciali.

### TITOLO II.

#### SOCI

##### ART. 3.

Per far parte del Sindacato Coloniale in qualità di soci, occorre:

a) aver compiuto 18 anni;  
b) essere cittadini italiani metropolitani;  
c) appartenere alle categorie rappresentate;  
d) essere di buona condotta morale e politica;

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

##### ART. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato provinciale o interprovinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre dei contributi obbligatori, di quelli supplementari che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

##### ART. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il Segretario del Sindacato provinciale (o interprovinciale). Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda, è tenuto a riferirne entro un mese dalla data di presentazione al Segretario del Sindacato Coloniale che decide sentito il Direttore.

Contro la negata ammissione l'interessato ha diritto di ricorrere all'Associazione, e in ultima istanza, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006, al Governatore Generale della Libia.

##### ART. 6.

La domanda d'iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per ugual tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non sono comunicate a mezzo di lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

##### ART. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

##### ART. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e supplementari.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato provinciale o interprovinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principi dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le dispo-

sizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi del Sindacato Coloniale; ad osservare altresì, scrupolosamente e lealmente, gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci oltreché essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dal Sindacato Coloniale e dall'Associazione, debbono informare il Sindacato provinciale (o interprovinciale) di tutte le controversie che sorgono tra essi e i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti nell'interesse dei soci con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti del Sindacato Coloniale sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite del Sindacato provinciale (o interprovinciale).

### TITOLO III.

#### SINDACATI PERIFERICI

##### ART. 9.

I soci del Sindacato Coloniale sono riuniti in Sindacati provinciali o interprovinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

##### ART. 10.

I Sindacati provinciali o interprovinciali quali organi locali del Sindacato Coloniale assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai Sindacati periferici:

a) provvedere all'ammissione dei soci;  
b) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dal Sindacato Coloniale;

c) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrata;

d) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VIII del presente statuto;

e) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci;

f) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi per delega del Sindacato Coloniale ed ai sensi dell'art. 30 del presente statuto.

Nello svolgimento dei propri compiti i Sindacati periferici si avvalgono dei servizi e dell'assistenza dell'Unione Provinciale o interprovinciale.

##### ART. 11.

In corrispondenza dei Sindacati provinciali o interprovinciali potranno essere costituiti uno o più sindacati comunali formati dagli iscritti che risiedono in ciascun comune.

Per la costituzione di ciascun Sindacato comunale, oltre all'assenso preventivo del Sindacato Coloniale, sarà necessario che gli iscritti residenti nel centro urbano raggiungano almeno il numero di dieci.

Il Direttore del Sindacato provinciale o interprovinciale determinerà le norme che devono regolare il funzionamento interno dei singoli Sindacati comunali: tali norme andranno in vigore dopo che siano state approvate dal Sindacato Coloniale.

I soci appartenenti a ciascun Sindacato comunale saranno riuniti in assemblea, convocata e presieduta dal Segretario del Sindacato provinciale o interprovinciale per la designazione — se richiesta dal Segretario del Sindacato Provinciale — del Fiduciario del Sindacato Comunale e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria.

Il Fiduciario del Sindacato Comunale — nominato dal Segretario del Sindacato Provinciale — dura in carica un anno ed è rieleggibile. Esso rappresenta gli iscritti del Sindacato stesso in seno all'Assemblea del Sindacato Provinciale o interprovinciale.

##### ART. 12.

Sono organi del Sindacato provinciale:

- a) l'Assemblea;
- b) il Direttorio;
- c) il Segretario del Sindacato.

##### ART. 13.

L'assemblea del Sindacato provinciale o interprovinciale è costituita da tutti i soci del Sindacato stesso.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal Segretario del Sindacato Provinciale che la presiede, dietro autorizzazione del Segretario del Sindacato Coloniale, sentito il parere del Segretario dell'Unione provinciale.

L'assemblea:

- a) approva l'attività svolta dal Sindacato;
- b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;
- c) designa il Segretario ed elegge il Direttorio del Sindacato provinciale.

##### ART. 14.

Il Direttorio del Sindacato provinciale è composto da cinque membri e dura in carica tre anni.

Spetta al Direttorio:

- a) di coadiuvare il Segretario del Sindacato nello svolgimento della attività sindacale;
- b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;
- c) di deliberare sulle ammissioni dei soci e sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo VIII del presente statuto;
- d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea con riserva di ratifica da parte di questa;
- e) di adempire a tutte le attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto e deliberazioni degli organi superiori;

##### ART. 15.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato provinciale o interprovinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per l'assemblea e il Direttorio del Sindacato Coloniale.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno stabilite dal Direttorio del Sindacato Coloniale.

##### ART. 16.

Il Segretario del Sindacato Provinciale è nominato dal Segretario del Sindacato Coloniale, sentito il parere del Segretario dell'Unione provinciale e dura in carica tre anni.

Il Segretario del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso, ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi, dal presente statuto e dalle deliberazioni del Sindacato Coloniale.

##### ART. 17.

Il Sindacato provinciale o interprovinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito della loro attribuzione.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

### TITOLO V.

#### ORGANI DEL SINDACATO COLONIALE

##### ART. 18.

Sono organi del Sindacato Coloniale:

- a) l'Assemblea;
- b) il Direttorio;
- c) il Segretario del Sindacato.

### ASSEMBLEA

##### ART. 19.

L'assemblea è formata dai Segretari e dai membri del Direttorio dei Sindacati provinciali o interprovinciali, e dai dirigenti degli istituti assistenziali autorizzati di cui all'art. 8 del D. M. 27 dicembre 1936.

Fanno, altresì parte dell'assemblea i componenti il Direttorio del Sindacato Coloniale.

I revisori partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Segretario del Sindacato Coloniale ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici

giorni prima della riunione ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritengano necessario il Direttorio o i Revisori del Sindacato Coloniale.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. E' ammessa la convocazione, nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblee sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'assemblea s'intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purché il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti dell'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. E' ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

##### ART. 20.

L'assemblea:

a) esprime i pareri e formula i voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato Coloniale e gli interessi delle categorie da esso rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato Coloniale;

c) designa — se richiesto dal Governo della Colonia — il Segretario del Sindacato Coloniale;

d) elegge i membri del Direttorio;

e) adempie a tutte le attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

### DIRETTORIO

##### ART. 21.

Il Direttorio è composto dal Segretario del Sindacato Coloniale che lo presiede, e di cinque membri nominati dall'assemblea nel suo seno, oltre un rappresentante dei mutilati ed invalidi di guerra designato dalla Sezione di Tripoli dell'Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi di Guerra tra gli appartenenti alle categorie inquadrata dall'Associazione.

I componenti il Direttorio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni del Direttorio possono partecipare, senza voto deliberativo, i revisori.

Il Direttorio si riunisce, su convocazione del Segretario del Sindacato Coloniale almeno una volta ogni quattro mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Segretario stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze del Direttorio è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Direttorio che si astengono, senza giustificato motivo, all'intervento a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Direttorio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta decadenza.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al presidente dell'Associazione, e, in ultima istanza, al Governatore Generale della Libia.

##### ART. 22.

Il Direttorio ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari del Sindacato Coloniale in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare, non oltre il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo del Sindacato Coloniale. In tale sede il Direttorio può delegare al Segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi supplementari nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 34 del D. M. 27 dicembre 1936;

d) di deliberare sui criteri informativi dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbono essere stipulati dal Sindacato Coloniale;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2 lettera e) del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere b), c), d), f) dell'art. 17 del D. M. 27 dicembre 1936 salva l'approvazione del Governo della Libia;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti dei dirigenti del Sindacato provinciali;

h) di eleggere — anche al di fuori dei propri componenti — in seno a ciascuna sezione tecnico-economica dell'Associazione;

i) di nominare, per ciascuno esercizio finanziario, un collegio di tre revisori effettivi e due supplenti a norma dell'art. 45 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006;

l) di deliberare non oltre il 31 marzo di ogni anno sul conto consuntivo del Sindacato Coloniale;

m) di deliberare sulle modifiche del presente statuto;

n) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad esso sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera c) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza il Direttorio esercita tutti i poteri dell'assemblea. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica dell'Assemblea stessa nella sua prima riunione.

##### ART. 23.

Il Segretario del Sindacato Coloniale è nominato con decreto del Governatore Generale sentito il Segretario Federale del Partito Nazionale Fascista del Capoluogo della Colonia.

Il Segretario dirige e rappresenta il Sindacato Coloniale tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del Direttorio, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto e che gli siano delegate dai competenti organi sociali dell'Associazione.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

##### ART. 24.

Possano essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengono a categorie rappresentate dal Sindacato Coloniale e che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti del Sindacato Coloniale non possono rivestire cariche analoghe presso altre organizzazioni sindacali.

Il Governo della Colonia potrà consentire che, ove necessario, si deroghi alle disposizioni di cui al precedente comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservando peraltro la procedura stabilita per la nomina a norma dei precedenti articoli.

Tutti i dirigenti, a norma dell'art. 14 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006, debbono essere iscritti al P. N. F.



TITOLO VI.  
PATRIMONIO SOCIALE  
AMMINISTRAZIONE E BILANCI

ART. 25.

Il patrimonio sociale è costituito:  
a) dai beni mobili, immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti o donazioni, o comunque vengano in possesso del Sindacato Coloniale;  
b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;  
c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 11 lettera c) del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006.  
All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato a cura del Segretario l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo quanto stabilito nell'art. 13 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006.

ART. 26.

Le entrate del Sindacato Coloniale sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;  
b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;  
c) dalle somme da esso incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.);  
d) i contributi suppletivi a carico dei singoli soci stabiliti a norma dell'art. 34 del D. M. 27 dicembre 1936.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti al Sindacato Coloniale deve essere annualmente prelevata e devoluta - a norma dell'art. 11 lettera c) del R. D. 29 aprile 1935, numero 2006 - a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera c) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le norme che saranno emanate dal Governo della Libia.

ART. 27.

Sono spese obbligatorie:  
a) le spese di cui all'art. 14 del D. M. 27 dicembre 1936 e cioè le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telefono, imposte tasse, indennità di viaggi, trasporti, ecc.) le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;  
b) le quote indicate all'art. 11 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006;  
c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non deve eccedere in ogni caso il venti per cento delle entrate effettive ordinarie del Sindacato Coloniale.

Dette spese facoltative devono avere per oggetto servizi od uffici di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

ART. 28.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonché per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti o documenti di cui all'articolo 17 del D. M. 27 dicembre 1936 dovranno osservarsi le norme emanate ai sensi dell'articolo 20 del decreto Ministeriale medesimo.

Le stesse norme valgono anche per eventuali responsabilità del Segretario e delle altre persone contemplate dal decreto Governatoriale emanato ai sensi del suddetto art. 20 del D. M. 27 dicembre 1936.

ART. 29.

Il Sindacato Coloniale può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee erogazioni, donazioni ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi purché rientranti tra quelli per cui il Sindacato Coloniale è costituito.

TITOLO VII.  
REGOLAMENTO  
DEI RAPPORTI ECONOMICI COLLETTIVI  
E DEI RAPPORTI DI LAVORO

ART. 30.

Il Sindacato Coloniale stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regola-

mento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nel territorio di due o più Commissariati Provinciali, sono firmati dal Segretario del Sindacato Coloniale quale legale rappresentante di esso o da persona munita di speciale mandato.

Quelli aventi efficacia nell'ambito di un solo Commissariato Provinciale sono firmati dal Segretario dei competenti Sindacati provinciali o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi però i contratti debbono essere previamente autorizzati dal Segretario del Sindacato Coloniale restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del Segretario del Sindacato Coloniale medesimo.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

ART. 31.

Il Segretario del Sindacato provinciale o interprovinciale ha la facoltà di applicare la censura ai soci che vengono meno ai doveri di buoni cittadini italiani che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro, o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e dagli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato provinciale o interprovinciale.

ART. 32.

Il Direttorio del Sindacato provinciale o interprovinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività speciale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonché dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente indicategli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo alla applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine il Direttorio del Sindacato provinciale o interprovinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione - fino alla pubblicazione della sentenza definitiva - deve essere applicata d'ufficio dal Segretario del Sindacato provinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso di applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni al Segretario del Sindacato Coloniale, il quale deciderà sentito il proprio Direttorio.

ART. 33.

Il Segretario del Sindacato Coloniale, su proposta del Direttorio del Sindacato provinciale o interprovinciale, ha facoltà di deliberare, sentito il proprio Direttorio, l'espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per qualsiasi condanna in giudicato che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qual-

siasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale o di senso morale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F. saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al Presidente dell'Associazione e, in ultima istanza al Governo della Libia.

ART. 34.

Il Direttorio del Sindacato Coloniale ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei sindacati provinciali o interprovinciali i quali non ottemperino colla dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato nonché dalle istruzioni e deliberazioni impartite dal Sindacato Coloniale nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Governo della Libia per tramite dell'Associazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia fatta per iscritto speciale contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere pure presentate per iscritto.

ART. 35.

Il Direttorio del Sindacato Coloniale dispone la revoca della carica dalle funzioni dei dirigenti dei Sindacati provinciali che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo a provvedimenti disciplinari o perché compiono atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione, o azioni contro l'onore, che dimostrino difetto di sentimento nazionale o di senso morale o si rechino comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Governo della Libia per il tramite dell'Associazione.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

ART. 36.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Segretario del Sindacato Coloniale o da due componenti del Direttorio; in quest'ultimo caso debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al Segretario del Sindacato Coloniale.

Sulla proposta di modifica dovrà deliberare il Direttorio e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di voti di almeno la metà dei componenti il Direttorio aventi diritto al voto. E' salva, in ogni caso, l'approvazione alle modifiche stesse a norma di legge.

ART. 37.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Governo della Libia potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Governatore Generale le particolari norme all'uopo occorrenti.

ART. 38.

Fino a quando non siano stati costituiti i Sindacati provinciali previsti dal presente statuto, l'assemblea sarà formata da tutti gli iscritti al Sindacato Coloniale.

# Istituzione del Sabato Fascista

(R. D. L. 20 giugno 1935-XIII n. 1010)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Viste le proposte del Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ART. 1.

L'orario normale di ufficio degli impiegati civili e quello di lavoro dei salariati dello Stato ha termine nei giorni di sabato non oltre le ore 13.

Sono fatti salvi i casi di servizi speciali per i quali con disposizione del Ministro, sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista, sia diversamente stabilito.

La riduzione dell'orario di ufficio e di lavoro nel pomeriggio di sabato sarà recuperata, senza far luogo a maggiorazione di stipendio o di salario, con l'aumento dell'orario di ufficio o di lavoro, fatta salva per i salariati la limitazione normale massima delle quarantotto ore settimanali.

Nulla è innovato alle disposizioni relative ai giorni festivi.

ART. 2.

La disposizione del precedente articolo è applicabile anche agli istituti scolastici pubblici e privati di qualsiasi ordine e grado nonché al personale delle Amministrazioni, Istituti ed Enti elencati nell'art. 2 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808.

ART. 3.

Ferme restando le disposizioni della legge 22 febbraio 1934-XII, n. 370, il lavoro del personale non considerato dai precedenti articoli che presta la propria opera alla dipendenza altrui ha termine nei giorni di sabato non oltre le ore 13, salve le eccezioni che saranno stabilite

# Estensione del Sabato Fascista in Libia

(R. D. 3 aprile 1937-XV n. 1090)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, relativo all'istituzione del Sabato Fascista nel Regno, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2261;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ART. 1.

Sono estesi alla Libia, in quanto applicabili, e con le modificazioni contenute negli articoli seguenti, gli articoli 1 a 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, relativo alla istituzione del Sabato Fascista, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2261.

ART. 2.

La determinazione dei casi di servizio speciali e delle eccezioni che saranno stabilite mediante contratti collettivi di lavoro, di cui agli articoli 1 e 3 del citato Regio decreto-legge è demandata, in Libia, al Governatore generale.

ART. 3.

Le attribuzioni, che, in base all'art. 4 del citato R. decreto-legge, sono esercitate nel Regno

mediante contratti collettivi di lavoro da approvarsi nelle forme di legge, sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

In tali casi saranno stabiliti per i prestatori d'opera turni che consentano la disponibilità di almeno 24 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nelle diverse stagioni.

Ai minori degli anni 21, però, dovrà essere sempre lasciato libero il pomeriggio di sabato.

Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio di sabato potranno essere recuperate in altri giorni lavorativi senza far luogo a maggiorazioni di stipendio o di salario.

ART. 4.

Il Prefetto, per superiori esigenze di interesse generale, d'intesa con il Segretario Federale, può sospendere l'applicazione della disposizione di cui al precedente articolo, specificando, nel relativo decreto, da emanarsi sentito il competente Ispettorato corporativo, il periodo di tempo, gli uffici, le zone, le aziende od i rami di attività, ai quali la sospensione si riferisce.

ART. 5.

Le ore pomeridiane di sabato sono destinate alle attività di carattere addestrativo prevalentemente premilitare e post-militare, come ad altre di carattere politico, professionale, culturale e sportivo.

All'uopo il personale lasciato libero in applicazione delle norme del presente decreto dovrà mettersi a disposizione delle rispettive organizzazioni del Regime per le autorità ed il Segretario Federale, sentiti le autorità ed i dirigenti responsabili, preordinerà tenendo conto particolarmente delle esigenze della istruzione premilitare e post-militare.

Nella domenica potranno indirsi di regola soltanto manifestazioni culturali, sportive e ricreative, salvo speciali circostanze in ricorrenze celebrative, periodi continuativi di istruzioni per i campi d'armi, manovre e altre attività di natura simile.

Almeno una domenica al mese dovrà essere lasciata completamente libera.

ART. 6.

Il datore di lavoro che contravvenga alle disposizioni circa la cessazione del lavoro nel

pomeriggio del sabato è punito con l'ammenda sino a L. 10 per ogni persona occupata nel lavoro al quale la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda in ogni caso non può mai essere inferiore a L. 20.

ART. 7.

I singoli Ministri sono autorizzati ad emanare, sentito quello per le finanze e il Segretario del Partito Nazionale Fascista, le norme di attuazione del presente decreto per il personale nonché per gli Istituti ed Enti dipendenti o soggetti alla propria vigilanza e ad integrare e coordinare, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni vigenti con quelle del presente decreto.

Per i prestatori d'opera, cui si applicano le disposizioni sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, le modalità di attuazione del presente decreto saranno stabilite nei singoli contratti collettivi di lavoro, e norme od accordi corporativi.

ART. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

ART. 9.

Il presente decreto, che entrerà in vigore col primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

dal prefetto spettano, in Libia, al commissario generale: e quelle esercitate dall'Ispettorato corporativo spettano al Governo della Colonia che ha facoltà di delegare agli Uffici coloniali dell'economia corporativa competenti per territorio.

ART. 4.

Il Governatore generale è autorizzato ad emanare norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Lessona

Visto, il Guardasigilli: SOLMI



# Contratto collettivo di lavoro per la iscrizione dei dipendenti delle Aziende e Studi Professionali della Libia alla «Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio»

(D. G. 13 settembre 1937-XV, n. 19188)

## DECRETO DI APPROVAZIONE

### IL REGGENTE DEL GOVERNO DELLA LIBIA

Visto l'art. 19 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006; Visti gli articoli 40 e 41 delle norme integrative ed esecutive dell'Ordinamento sindacale libico, approvate con il D. M. 27 dicembre 1936, anno XV;

Visto il contratto collettivo per l'iscrizione dei dipendenti delle Aziende e Studi Professionali della Libia alla «Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio» stipulato in data 29 aprile 1937-XV tra l'Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti della Libia ed il Sindacato Coloniale Fascista per i dipendenti di Agenzie e Studi professionali;

Sentito il parere del Comitato Intersindacale della Libia;

#### DECRETA:

Il contratto collettivo per l'iscrizione dei dipendenti delle Aziende e Studi professionali della Libia alla «Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio» stipulato in data 29 aprile 1937-XV tra l'Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti della Libia ed il Sindacato Coloniale Fascista per i dipendenti di Agenzie e Studi professionali è approvato.

Tripoli, li 13 settembre 1937-XV.

Il Reggente del Governo  
BRUNI

### TESTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO

In Tripoli d'Africa, addì 21 aprile 1937-XV fra la Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti della Libia, rappresentata dal suo Presidente Avv. Romolo Bagnoli e il Sindacato Coloniale Fascista dei dipendenti da Agenzie e Studi Professionali, rappresentato dal suo Segretario dott. Tommaso Fanuele, considerato che in base al DD. GG. 21 aprile 1937, n. 7499 e 7498 è stata accordata alla detta Associazione e Sindacato la necessaria capacità giuridica a stipulare contratti collettivi;

Visti i RR. DD. 24 ottobre 1929-VII, n. 1946 e 20 dicembre 1932, n. 1705 che conferiscono personalità giuridica alla Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio e ne approvano lo statuto;

Si è stipulato il presente contratto-collettivo di lavoro che disciplina le norme per la iscrizione dei dipendenti da Agenzie e Studi Professionali della Libia alla «Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio» e ne approvano lo statuto;

# Contratto collettivo di lavoro per la iscrizione dei Lavoratori del Commercio della Libia alla «Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio»

(D. G. 13 settembre 1937-XV, n. 19204)

## DECRETO DI APPROVAZIONE

### IL REGGENTE DEL GOVERNO DELLA LIBIA

Visto l'art. 19 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006; Visti gli articoli 40 e 41 delle norme integrative ed esecutive dell'Ordinamento Sindacale libico, approvate con il D. M. 27 dicembre 1936, anno XV;

Visto il contratto collettivo per l'iscrizione dei Lavoratori del Commercio della Libia alla «Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio» stipulato in data 29 aprile 1937-XV tra l'Associazione Fascista dei Commercianti della Libia e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio;

Sentito il parere del Comitato intersindacale della Libia;

#### DECRETA:

Il contratto collettivo per l'iscrizione dei Lavoratori del Commercio della Libia alla «Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio» stipulato in data 29 aprile 1937-XV tra

l'Associazione Fascista dei Commercianti della Libia e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio è approvato.

#### ART. 1.

Tutti i datori di lavoro rappresentati dalla Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti della Libia, hanno l'obbligo di iscrivere alla Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio i propri dipendenti rappresentati dal Sindacato Coloniale Fascista dei dipendenti da Agenzie e Studi Professionali della Libia.

#### ART. 2.

Ove in avvenire si provveda alla stipulazione del Contratto Collettivo di lavoro per le Agenzie e Studi Professionali ed i lavoratori di cui al precedente articolo, la Associazione e il Sindacato contraenti si impegnano fin da questo momento a riferirsi al presente Contratto di lavoro per quanto riguarda il trattamento di malattia dei dipendenti suddetti.

#### ART. 3.

Per effetto della iscrizione alla Cassa gli obblighi derivanti ai datori di lavoro di Agenzie e Studi Professionali, per indennità, stipendi o salari spettanti, in caso di malattia, ai loro dipendenti in virtù di leggi, consuetudini o contratti locali di lavoro, nonché le indennità e sussidi complementari previsti dallo statuto della Cassa, saranno soddisfatti esclusivamente a mezzo della Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle norme contenute nello statuto della Cassa medesima.

#### ART. 4.

I datori di lavoro delle Agenzie e Studi Professionali sono tenuti al pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei dipendenti nella misura complessiva del 3% della retribuzione effettivamente corrisposta al medesimo. Spetta al datore di lavoro l'obbligo di trattenere sulla retribuzione del dipendente l'ammontare della quota versata per conto di quest'ultimo, il quale non può rifiutarsi di consentire alla trattenuta. Il contributo è ripartito nella proporzione seguente:

a) per il personale impiegatizio: due terzi a carico del datore di lavoro, un terzo a carico del dipendente;

b) per il personale non impiegatizio: metà a carico del datore di lavoro, metà a carico del dipendente.

#### ART. 5.

Il contributo deve essere versato con le modalità fissate dalla Direzione Compartimentale della Libia della Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio, in relazione a quanto è prescritto dallo statuto il quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto riguarda gli obblighi e i diritti reciproci dei datori di lavoro e dei dipendenti dalle Agenzie e Studi Professionali della Libia.

#### ART. 6.

La Cassa non corrisponderà alcuna indennità o sussidio al dipendente ammalato se il rispettivo datore di lavoro non avrà ottemperato agli obblighi che gli derivano dal presente contratto e dalle disposizioni statutarie della Cassa. In tal caso l'onere delle indennità e dei sussidi, nella misura prevista dallo statuto della Cassa, resterà ad esclusivo carico del datore di lavoro, rimanendo integri tutti i suoi obblighi verso la Cassa medesima.

#### ART. 7.

Sempre che un successivo contratto di lavoro non stabilisca diversamente, la corresponsione delle indennità per il periodo di carenza, previsto dall'art. 11 dello statuto della Cassa, è a carico del datore di lavoro per il personale impiegatizio, mentre per il personale non impiegatizio la carenza grava sul lavoratore.

#### ART. 8.

Il presente contratto collettivo avrà la durata di un anno e si intende rinnovato per uguale periodo e successivi qualora una delle parti contraenti non ne dia regolare disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, tre mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti della Libia  
Avv. Romolo Bagnoli

Per il Sindacato Coloniale Fascista dei dipendenti da Agenzie e Studi Professionali  
Tommaso Fanuele

#### ART. 3.

Le norme del presente contratto ed i benefici della Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio sono estesi a tutti i prestatori d'opera inquadrati dall'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia, dipendenti da datori di lavoro inquadrati dall'Associazione Fascista dei Commercianti della Libia, per i quali non esista a tutt'oggi, contratto collettivo di lavoro.

Comunque, nella stipulazione avvenire di contratti collettivi di lavoro per le categorie rappresentate, le Associazioni contraenti si riferiranno al presente contratto, per quanto riguarda il trattamento di malattia dei lavoratori.

#### ART. 4.

Per effetto della iscrizione alla Cassa, gli obblighi derivanti ai datori di lavoro per indennità, stipendi o salari spettanti, in caso di malattia, ai loro dipendenti, in virtù di leggi, consuetudini o contratti locali di lavoro, nonché le indennità e i sussidi complementari previsti dallo statuto della Cassa, saranno soddisfatti esclusivamente a mezzo della Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle norme contenute nello statuto della Cassa medesima. A tal fine si intendono qui riportate le disposizioni del predetto statuto il quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto riguarda gli obblighi e i diritti reciproci dei datori di lavoro e dei lavoratori.

## DECRETO DI APPROVAZIONE

### IL REGGENTE DEL GOVERNO DELLA LIBIA

Visto l'art. 19 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006; Visti gli articoli 40 e 41 delle norme integrative ed esecutive dell'Ordinamento Sindacale libico, approvate con il D. M. 27 dicembre 1936, anno XV;

Visto il contratto collettivo per l'iscrizione dei dipendenti di aziende cooperative di consumo e vendita della Libia alla «Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio» stipulato in data 29 aprile 1937-XV tra l'Associazione Fascista dei Commercianti della Libia e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio;

Sentito il parere del Comitato Intersindacale della Libia;

#### DECRETA:

Il contratto collettivo per l'iscrizione dei dipendenti di aziende cooperative di consumo e vendita della Libia alla «Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio» stipulato in data 29 aprile 1937-XV tra l'Associazione Fascista dei Commercianti della Libia e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio è approvato.

Tripoli, li 13 settembre 1937-XV.

Il Reggente del Governo  
BRUNI

### TESTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO

In Tripoli d'Africa addì 21 aprile 1937 fra l'Associazione dei Commercianti della Libia, rappresentata dal suo Presidente ing. Carlo Bucchetti con l'assistenza del dott. Angelo Ortisi, Segretario dell'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia, rappresentata dal suo Presidente cav. uff. dott. Paolo Vassura, assistito dal sig. Tullio Montagnini, Segretario del Sindacato Coloniale Fascista degli Addetti al Commercio Alimentare;

Considerato che in base al DD. GG. 21 aprile 1937-XV n. 7495 e 7498 è stata accordata alle dette Associazioni la necessaria capacità giuridica a stipulare contratti collettivi;

Visti i RR. DD. 24 ottobre 1929-VII, n. 1946 e 20 dicembre 1932-XI, n. 1705 che conferiscono personalità giuridica alla Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio e ne approvano lo statuto;

#### ART. 5.

Il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi, anche per la parte a carico dei lavoratori, nella misura complessiva del 3% della retribuzione effettivamente corrisposta al dipendente.

Spetta al datore di lavoro l'obbligo di trattenere sulla retribuzione del lavoratore l'ammontare della quota versante per conto di quest'ultimo, il quale non può rifiutarsi di consentire alla trattenuta.

Salvo che i contratti di lavoro non dispongano in senso più favorevole per il lavoratore, il contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore è ripartito nella misura seguente:

a) per il personale impiegatizio: due terzi a carico del datore di lavoro; un terzo a carico del lavoratore.

b) per il personale non impiegatizio: metà a carico del datore di lavoro, metà a carico del lavoratore.

#### ART. 6.

Il contributo deve essere versato con le modalità che saranno fissate dalla Direzione Compartimentale per la Libia della Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio, in relazione a quanto è prescritto dallo statuto e sentito il parere delle Associazioni contraenti.

#### ART. 7.

La Cassa non corrisponderà alcuna indennità o sussidio al lavoratore ammalato se il rispettivo datore di lavoro non avrà ottemperato agli

obblighi che gli derivano dal presente contratto e dalle disposizioni statutarie della Cassa. In tal caso l'onere della indennità e dei sussidi, nella stessa misura prestata dallo statuto della Cassa resterà ad esclusivo carico del datore di lavoro, rimanendo integri tutti i suoi obblighi verso la Cassa medesima.

#### ART. 8.

Ove i contratti collettivi di lavoro non stabiliscano diversamente la corresponsione della indennità per il periodo di carenza previsto dall'art. 11 dello statuto è a carico del datore di lavoro per il personale impiegatizio, mentre per il personale non impiegatizio la carenza grava sul lavoratore.

#### ART. 9.

Il presente contratto collettivo ha la durata di un anno e si intende rinnovato per uguale periodo e successivi qualora una delle parti contraenti non ne dia regolare disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, tre mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Associazione Fascista dei Commercianti della Libia  
Carlo Bucchetti

Per l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia  
Paolo Vassura

# Contratto collettivo per la iscrizione dei dipendenti di aziende cooperative di consumo e vendita della Libia alla «Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio»

(D. G. 13 settembre 1937-XV, n. 19206)

Si è stipulato il presente Contratto Collettivo di lavoro che disciplina le norme per la iscrizione dei lavoratori del Commercio della Libia, dipendenti da aziende cooperative di consumo e di vendita, alla Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio.

#### ART. 1.

Le aziende cooperative di consumo e vendita, rappresentate dalla Associazione Fascista dei Commercianti della Libia ed inquadrata dall'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione, hanno l'obbligo di iscrivere alla Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio i prestatori d'opera dipendenti, in quanto siano rappresentati dalla Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia.

#### ART. 2.

Ove, in avvenire, si provveda alla stipulazione di un contratto collettivo di lavoro per le aziende cooperative ed i lavoratori di cui al precedente articolo, le Associazioni contraenti si impegnano, fin da questo momento, a riferirsi al presente contratto di lavoro per quanto riguarda il trattamento di malattia dei lavoratori.

#### ART. 3.

Per effetto della iscrizione alla Cassa, gli obblighi derivanti alle aziende cooperative per indennità, stipendio o salari spettanti in caso di malattia ai loro dipendenti, in virtù di leggi, consuetudini o contratti locali di lavoro, nonché le indennità e i sussidi complementari previsti dallo statuto della Cassa, saranno soddisfatti esclusivamente a mezzo della Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle norme contenute nello statuto della Cassa medesima.

#### ART. 4.

Le aziende cooperative sono tenute al pagamento dei contributi, anche per la parte a carico del lavoratore, nella misura complessiva del 3% della retribuzione effettivamente corrisposta al dipendente. Spetta al datore di lavoro l'obbligo di trattenere sulla retribuzione del lavoratore l'ammontare della quota versata per conto di quest'ultimo, il quale non può rifiutarsi di consentire alla trattenuta.

Salvo che un successivo contratto di lavoro non disponga in senso più favorevole al lavoratore, il contributo a carico della azienda cooperativa, il contributo a carico della azienda cooperativa, il contributo a carico della azienda cooperativa è ripartito nella proporzione seguente:

a) per il personale impiegatizio: due terzi a carico dell'azienda; un terzo a carico del lavoratore;

b) per il personale non impiegatizio: metà a carico della azienda, metà a carico del lavoratore.

#### ART. 5.

Il contributo deve essere versato con le modalità che saranno fissate dalla Direzione Compartimentale per la Libia della Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio in relazione a quanto è prescritto dallo statuto della Cassa e sentito il parere delle Associazioni contraenti.

#### ART. 6.

La Cassa non corrisponderà alcuna indennità o sussidio al lavoratore ammalato se la rispettiva azienda cooperativa non avrà ottemperato agli obblighi che le derivano dal presente contratto collettivo e dalle disposizioni statutarie della Cassa. In tal caso l'onere della indennità e delle altre prestazioni tutte nella stessa misura prevista dallo statuto della Cassa, resterà ad esclusivo carico dell'azienda predetta, rimanendo integri tutti i suoi obblighi verso la Cassa stessa.

#### ART. 7.

Sempre che un successivo contratto di lavoro non stabilisca diversamente, la corresponsione della indennità per il periodo di carenza previsto dall'art. 11 dello statuto della Cassa, è a carico dell'azienda cooperativa per il personale impiegatizio, mentre per il personale non impiegatizio la carenza grava sul lavoratore.

#### ART. 8.

Il presente contratto collettivo ha la durata di un anno e si intende rinnovato per uguale periodo e successivi qualora una delle parti contraenti non ne dia regolare disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, tre mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Associazione Fascista dei Commercianti della Libia

Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione  
Carlo Bucchetti

Per l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia  
P. Vassura



# Movimento delle migrazioni di lavoro in Libia

(Mese di luglio 1937 - XV)

CATEGORIE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	MOVIMENTO MIGRATORIO per tramite del Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione interna									Totale immigrazioni			Totale emigrazioni					
	Immigrazione dal Regno e dalle Colonie Italiane			Emigrazione per il Regno e le altre Colonie			Eccettuati immigrazioni fatte senza l'osservanza delle norme sulle migrazioni.			Eccettuati emigrazioni fatte senza l'osservanza delle norme sulle migrazioni.			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale						
<b>I. Agricoltura:</b>																		
1 - impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali	117	11	128	32	—	32	—	—	—	117	11	128	32	—	32	—	—	—
2 - coloni e mezzadri	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
3 - salariati e braccianti e maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
<b>Totale I Sezione</b>	<b>117</b>	<b>11</b>	<b>128</b>	<b>34</b>	<b>—</b>	<b>34</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>117</b>	<b>11</b>	<b>128</b>	<b>34</b>	<b>—</b>	<b>34</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>II. Industria:</b>																		
1 - lavoratori dell'abbigliamento e dell'industria tessile	20	5	25	29	10	39	—	—	—	20	5	25	29	10	39	—	—	—
2 - lavoratori dell'acqua, gas, elettricità	11	—	11	8	—	8	—	—	—	11	—	11	8	—	8	—	—	—
3 - lavoratori dell'alimentazione	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
4 - lavoratori dell'arredamento	18	—	18	50	—	50	—	—	—	18	—	18	50	—	50	—	—	—
5 - lavoratori della carta e della stampa	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
6 - lavoratori dell'edilizia e delle industrie estrattive	180	—	180	529	—	529	—	—	—	180	—	180	529	—	529	—	—	—
7 - lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche	42	—	42	38	—	38	—	—	—	42	—	42	38	—	38	—	—	—
8 - lavoratori della pesca	9	—	9	438	—	438	—	—	—	9	—	9	438	—	438	—	—	—
9 - lavoratori del vetro, della ceramica e dell'industria chimica	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
10 - Lavoratori dello spettacolo																		
a) artisti di teatro, riviste e varietà	42	—	42	25	—	25	—	—	—	42	—	42	25	—	25	—	—	—
b) sportivi professionisti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) attori e tecnici cinematografici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) orchestrali e bandisti	2	9	11	11	3	14	—	—	—	2	9	11	11	3	14	—	—	—
e) impiegati, tecnici ed operai dello spettacolo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 - autoferrotramvieri, autisti e addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari	19	—	19	36	—	36	—	—	—	19	—	19	36	—	36	—	—	—
12 - lavoratori dei porti e gente del mare	11	—	11	12	—	12	—	—	—	11	—	11	12	—	12	—	—	—
13 - Gente dell'aria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totale II Sezione</b>	<b>306</b>	<b>14</b>	<b>320</b>	<b>1179</b>	<b>13</b>	<b>1192</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>306</b>	<b>14</b>	<b>320</b>	<b>1179</b>	<b>13</b>	<b>1192</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>III. Commercio:</b>																		
1 - addetti alle case di deposito, vendita e spedizione	9	3	12	10	1	11	—	—	—	9	3	12	10	1	11	—	—	—
2 - lavoratori del commercio alimentare:																		
a) panettieri e dolciari	7	—	7	2	—	2	—	—	—	7	—	7	2	—	2	—	—	—
b) alimentari vari	12	—	12	2	—	2	—	—	—	12	—	12	2	—	2	—	—	—
3 - lavoratori del turismo e dell'ospitalità:																		
a) barbieri ed affini	9	31	40	20	69	89	—	—	—	9	31	40	20	69	89	—	—	—
b) alberghi, turismo ed affini	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
c) portieri	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
4 - addetti ad agenzie e studi professionali	2	—	2	3	—	3	—	—	—	2	—	2	3	—	3	—	—	—
5 - lavoratori del credito e dell'assicurazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Totale III Sezione</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>77</b>	<b>37</b>	<b>70</b>	<b>107</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>77</b>	<b>37</b>	<b>70</b>	<b>107</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Totale generale</b>	<b>466</b>	<b>59</b>	<b>525</b>	<b>1250</b>	<b>83</b>	<b>1333</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>466</b>	<b>59</b>	<b>525</b>	<b>1250</b>	<b>83</b>	<b>1333</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

Prospetto comparativo per mesi ed anni del movimento migratorio da e per la Libia

ANNO	TOTALI FINE MESE												TOTALE
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicemb.	
1936	245	172	588	685	584	268	250	278	335	436	532	491	4865
Emigrati	113	86	143	245	396	358	597	380	248	377	341	491	3951
Differenza	+ 132	+ 86	+ 145	+ 440	+ 188	- 89	- 347	- 102	+ 92	+ 59	+ 191	- 181	+ 914
1937	627	717	597	692	549	458	525	—	—	—	—	—	—
Emigrati	288	582	976	877	572	535	1333	—	—	—	—	—	—
Differenza	+ 389	+ 155	- 379	- 185	- 77	- 77	- 808	—	—	—	—	—	—

# Attività degli Uffici Provinciali di Collocamento della Libia e stato della disoccupazione metropolitana

A decorrere dal 1° gennaio 1935-XIII, la rilevazione dei dati è stata iniziata in Libia a mezzo degli Uffici Provinciali di collocamento d Tripoli, Misurata, Bengasi e Derna, in base alle norme attualmente in uso nel Regno. Dette norme dispongono che gli Uffici di Collocamento, oltre a rilevare in modo esatto il numero dei disoccupati, registrati come disponibili a fine mese dagli Uffici stessi (in base alla mano d'opera disponibile nel mese precedente, più: le nuove iscrizioni, meno: da una parte gli operai cancellati per cambiamento di residenza, per inabilità, morte, ecc., e dall'altra gli operai avviati al lavoro dall'Ufficio), determinino con approssimazione, la più possibile vicina alla realtà, il numero: a) di coloro che, pur figurando come disponibili, non sono da considerarsi come disoccupati; b) delle iscrizioni plurime, derivanti dalla possibilità, esistente per i singoli lavoratori di iscriversi in più uffici di collocamento e di gravare quindi, in tal caso, per più di una unità nel computo totale dei disoccupati; c) delle eventuali assunzioni fatte dai datori di lavoro senza l'osservanza delle norme sul collocamento. Le cifre corrispondenti ai detti punti a), b), c) vengono poi detratte dalla mano d'opera disponibile a fine mese e registrate dagli Uffici di collocamento di cui si è detto sopra.

## Situazione al 31 luglio 1937 - XV

CATEGORIE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	MOVIMENTO DEGLI OPERAI ED IMPIEGATI ISCRITTI PRESSO GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO												Lavoratori disponibili ma da non considerarsi disoccupati.	Iscrizioni plurime	Eventuali assunzioni fatte dai datori di lavoro senza l'osservanza delle norme sul collocamento.	Numero degli operai totali che si occupano alla fine del mese.	Numero degli operai totali occupati alla fine del mese precedente.	Confronto col mese precedente.			
	Disponibili alla fine del mese precedente			Iscritti durante il mese			Collocati nel mese			Cancellati nel mese per camb. resid. inab. morte									Totale disponibili a fine mese		
	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale							uomini	donne	totale
<b>I. Agricoltura:</b>																					
1 - impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali	3	—	3	7	—	7	6	—	6	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—
2 - coloni e mezzadri	6	—	6	37	—	37	40	—	40	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
3 - salariati e braccianti e maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali	4	—	4	11	—	11	8	—	8	3	3	4	4	—	4	—	—	—	—	—	—
<b>Totale I Sezione</b>	<b>13</b>	<b>—</b>	<b>13</b>	<b>55</b>	<b>—</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>—</b>	<b>54</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>—</b>	<b>11</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>II. Industria:</b>																					
1 - lavoratori dell'abbigliamento e dell'industria tessile	15	2	17	19	4	23	6	3	9	—	—	—	30	2	32	—	—	—	—	—	—
2 - lavoratori dell'acqua, gas, elettricità	12	—	12	20	—	20	13	—	13	3	3	16	16	—	16	—	—	—	—	—	—
3 - lavoratori dell'alimentazione	—	—	—	3	—	3	1	—	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
4 - lavoratori dell'arredamento	53	—	53	78	—	78	89	—	89	3	3	39	39	—	39	—	—	—	—	—	—
5 - lavoratori della carta e della stampa	3	—	3	3	—	3	2	—	2	—	—	4	4	—	4	—	—	—	—	—	—
6 - lavoratori dell'edilizia e delle industrie estrattive	366	—	366	585	—	585	466	—	466	50	50	435	435	—	435	—	—	—	—	—	—
7 - lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche	104	—	104	115	—	115	68	—	68	5	5	146	146	—	146	—	—	—	—	—	—
8 - lavoratori della pesca	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—
9 - lavoratori del vetro, della ceramica e dell'industria chimica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 - lavoratori dello spettacolo:																					
a) artisti di teatro, riviste e varietà	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b) sportivi professionisti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c) attori e tecnici cinematografici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d) orchestrali e bandisti	—	1	1	2	—	2	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
e) impiegati, tecnici ed operai dello spettacolo	—	—	—	4	—	4	3	—	3	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
d1 - autoferrotramvieri, autisti e addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari	72	—	72	39	—	39	29	—	29	4	4	78	78	—	78	—	—	—	—	—	—
12 - lavoratori dei porti, gente del mare e dell'aria	2	—	2	2	—	2	1	—	1	—	—	3	3	—	3	—	—	—	—	—	—
<b>Totale II Sezione</b>	<b>630</b>	<b>3</b>	<b>633</b>	<b>870</b>	<b>4</b>	<b>874</b>	<b>680</b>	<b>3</b>	<b>683</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>758</b>	<b>758</b>	<b>2</b>	<b>760</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>710</b>	<b>2712</b>	<b>604</b>	<b>1605</b>
<b>III. Commercio:</b>																					
1 - addetti alle case di deposito, vendita e spedizione	93	10	103	30	2	32	25	3	28	—	—	98	98	9	107	—	—	—	1	1	2
2 - lavoratori del commercio alimentare:																					
a) panettieri e dolciari	5	—	5	4	—	4	5	—	5	—	—	4	4	—	4	—	—	—	—	—	—
b) alimentari vari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										







# La situazione economica nella provincia di Misurata nel trimestre aprile-giugno 1937

## ATTIVITA' AGRICOLA INDUSTRIALE E COMMERCIALE

I fattori meteorologici nella totalità hanno avuto una favorevole influenza sull'andamento delle colture, anche in questo trimestre.

Alle limitate piogge cadute in tutto il territorio dipendente sono seguiti i moderati venti di nord-ovest e nord-est, eccezione fatta per Tarhuna e Homs ove i venti del sud sono stati violenti.

La temperatura se nelle altre località della provincia non è stata elevata, a Misurata nel mese di maggio ha toccato un massimo di 34°-35°.

La mietitura dell'orzo e del grano iniziata nella prima decade di aprile in tutta la Provincia, sta per essere ultimata. Nel misurino, nella zona di Beni Ulid nel Tarhunes e in qualche zona della sirica i venti nel mese di aprile hanno provocato la «stretta» che ha annullato in certo qual modo le previsioni fatte in precedenza sul raccolto.

Si trascrivono i dati relativi alla raccolta di cereali di produzione nazionale e indigena:

LOCALITA'	PRODUZIONE	
	orzo	grano
Misurata	22.160	345
Silten	19.200	300
Cussabat	12.379	273
Homs (nazionali)	1.308	90
Homs (indigeni)	15.800	218
Tarhuna	31.641	653
Nuflia	3.183	363
Sirte	5.781	301
Beni Ulid	10.097	518

Per Tarhuna i dati di produzione sono incompleti mancando quelli dei prodotti metropolitani.

Le piantagioni arboree asciutte (olivo, mandorlo, vigna) si presentano in ottime condizioni di fruttificazione. Altrettanto è a dirsi dei prodotti dei fruttificati praticati nell'arrugio (meli, albicocchi).

La pianta del dattero beneficiata dall'andamento climatico si presenta ben fornita di grappoli di frutta, nella quasi totalità dei palmeti della provincia.

A Misurata nella concessione S. A. di Misurata, sono continuati nel trimestre gli ordinari lavori di aratura, zappatura ed adacquatura alle piantagioni ed ultimato il trapianto del tabacco «salento».

Dalla Società Tauorga sono state effettuate le arature alle piantagioni arboree, proseguita la sistemazione dell'impianto irriguo sia di derivazione che di distribuzione, mentre sono in corso i lavori di indennamento e lottizzazione di nuovi appezzamenti di terreno.

All'Ente di Colonizzazione sono state ultimata le trentadue case coloniche e continuano i lavori di canalizzazione. Le piantagioni eseguite nell'inverno scorso si presentano in ottima condizione di vegetazione. Le modeste colture irrigue impiantate nei mesi di marzo ed aprile, risultano in condizioni discrete di sviluppo, fatta eccezione per il cotone e l'arachide che hanno risentito della violenza dei venti del sud.

Ad Homs, nelle concessioni metropolitane della zona, si è svolta la raccolta dei cereali ed i normali lavori stagionali. Lo stato vegetativo delle piantagioni è normale; il raccolto delle mandorle è discreto e promettente si presenta il raccolto delle olive.

Nella concessione Cabò si sta ultimando la trebbiatura dei cereali.

E' terminato il trapianto del tabacco.

La popolazione indigena è intenta alla semina del miglio, besca e granoturco e al raccolto delle patate, cipolle e pomodoro.

Prosegue l'incetta del foraggio da parte dei commercianti di Homs per conto dell'Amministrazione Militare.

Nelle concessioni del tarhunes si è proceduto attivamente alla trebbiatura dei cereali, alla raccolta dei foraggi, alla falciatura degli erbari, zappatura al vigneto, trapianto su 10 Ha.

circa di terreno di tabacco orientale, ai lavori ordinari di aratura e spollonatura delle piante.

Sempre più intensa l'attività di colonizzazione nel comprensorio di Bir Tuta che accusa un miglioramento assai intenso in seno alla economia generale agraria.

Nel trimestre l'attività dell'Ufficio Agrario sia nell'assistenza che nella propaganda presso gli agricoltori nazionali ed indigeni è proseguita sempre più intensa.

I ripresi corsi domenicali di agricoltura teorico-pratici continuano tra l'entusiasmo e l'interesse degli agricoltori.

Presso gli indigeni a cura dello stesso Ufficio è continuata la propaganda per l'incremento della coltura del ricino e dell'arachide.

L'attività boschiva nel misurino e nel tarhunes è terminata con ottimi risultati per le piantagioni eseguite su terreno dunoso mentre per quelle praticate sulle strade sono state notate delle fallanze a causa dell'andamento stagionale, poco favorevole.

In merito al patrimonio zootecnico da tutte le località della provincia sono state segnalate le ottime condizioni di nutrizione e sanitarie del bestiame ed il considerevole aumento di questo, sia per le nuove monte che per gli acquisti fatti.

La consistenza del bestiame accertata fin ad oggi è la seguente:

mulli	n.	171
cavalli	«	1.930
cammelli	«	21.668
asini	«	14.215
bovini	«	12.777
ovini	«	138.246
caprini	«	117.976

I dati delle stazioni di monta temporanee chiuse il 31 maggio:

Misurata: Il cavallo Mangascià  
ha compiuto n. 61 primi salti.  
l'asino Signorino  
ha compiuto n. 6 primi salti 1 sec. salto  
l'asino Frigaro  
ha compiuto n. 4 primi salti 1 sec. salto

Cussabat: Il cavallo Uou  
ha compiuto n. 74 primi salti 7 secondi  
l'asino Marco  
ha compiuto n. 22 primi salti 1 sec. salto

Beni Ulid: Il cavallo Tmil  
ha compiuto n. 52 primi salti  
il toto Quinto  
ha compiuto n. 58 primi salti

Tarhuna: Il cavallo Muingi  
ha compiuto n. 91 primi salti 4 sec. salti  
il cavallo Apaobe  
ha compiuto n. 91 primi salti 6 sec. salti  
l'asino Martino  
ha compiuto n. 46 primi salti 8 sec. salti

Misurata: Il toro Zaffiro  
ha compiuto n. 22 primi salti 2 sec. salti

Homs: l'asino Marco  
ha compiuto n. 11 primi salti 1 sec. salto  
il toro Quinto  
ha compiuto n. 22 primi salti

Zliten: Il toro Sesto  
ha compiuto n. 22 primi salti

Rigoglioso ed abbondanti sono i pascoli nella Provincia.

L'attività dei mercati normalissima durante i mesi di aprile e maggio si mostra in ripresa nel mese di giugno, per l'affluenza dei prodotti in genere dell'annata.

Il prezzo del grano si è aggirato sulle lire 18 e 24 la marta, mentre quello dell'orzo si è aggirato sulle L. 9,50 e 10 la marta. I prezzi dell'olio si sono mantenuti stazionari in previsione del prossimo abbondante raccolto.

Per la lana i prezzi hanno subito dei ribassi ed hanno oscillato tra le 21 e 28 lire, nel mese di giugno, mentre nei mesi di aprile e maggio oscillarono tra le 30 e 32 lire al vello.

Le quotazioni delle varie specie di bestiame, si sono mantenute nel trimestre in rialzo a causa della scarsità dei capi che affluiscono nei mercati e alle numerose richieste in particolare modo per gli ovini.

La pesca nei centri costieri della Provincia è stata discreta. Così nella tonnara di Misurata del cav. Pace dal 27 maggio al 21 giugno si sono avute n. 10 mattanze con la pesca complessiva di tonni n. 1.330 per kg. 103.200 e di allitterati n. 408 per kg. 3.312.

A Zliten nel mese di aprile è giunto tutto il personale 70 uomini, della tonnara cav. Pace che ha iniziata la pesca del tonno il 27 maggio: da tale data sino al 30 giugno sono state effettuate n. 12 mattanze con la pesca complessiva di tonni n. 1.438 per kg. 109.700; allitterati 468 per kg. 3.312.

Le attività industriali si riducono sempre alla produzione della energia elettrica nei vari centri della provincia e a qualche altra piccola iniziativa, quale l'industria delle confezioni di strisce per tende ed indumenti per donne arabe, recipienti di terra cotta, tappeti, sacchi di lana, di capra e di cammello.

Il consumo dell'energia elettrica ascende nel trimestre per:

Misurata	n. kw.	549.919
Tarhuna	«	1.600
Homs	«	49.200
Cussabat	«	7.000
Zliten	«	9.008

Dal 14 giugno ad Homs l'Unione Tripolina dello Sparto, autorizzata all'acquisto di 200 tonnellate di sparto, ha ripreso la sua attività industriale a titolo di esperimento.

Lo stabilimento Lolato a causa della cattiva annata olearia dell'anno scorso è tuttora inattivo; però sono stati sistemati i macchinari in vista del prossimo raccolto, di olive che si prevede abbondante.

A Tarhuna nelle zone di Bir Miggi, Suk el-Kemis e Gasr Daun è stato provveduto, nel trimestre, all'impianto di cantieri per la raccolta dello sparto a cura dell'Ente per la Cellulosa e della Ditta Flaviani di Tripoli, all'uopo autorizzata.

In via di ultimazione sono i lavori per la costruzione delle palazzine militari nei vari centri della Provincia.

A Misurata procedono sempre con ritmo accelerato i lavori di trivellazione del pozzo artesiano nelle immediate vicinanze della città che ha raggiunto la profondità di 150 metri.

E' stato provveduto alla sistemazione della strada a fondo naturale che da Misurata conduce alla spiaggia di Sidi Marbat, frequentata dai conazionali durante la stagione balneare.

A Tarhuna sono a buon punto i lavori per la costruzione delle scuole e dell'ambulatorio di Bir Tuta, di un bar ristorante e l'ampliamento della rete distributiva dell'acquedotto.

A Homs sono stati ultimati i lavori relativi alla sistemazione di quella rada.

A Zliten fervono i lavori di sistemazione di quella pista camionabile Zliten-Bir Dufan e quelli riguardanti la trivellazione di 4 pozzi che saranno muniti di 4 aeromotori.

A Sirte proseguono alacremente i lavori di bitumazione del tronco della Litoranea per il tratto Buerat el Sun-Uadi Maragua, mentre sono stati ultimati i lavori di ampliamento della scuola italo-araba e quelli per la costruzione del ponte nell'Uadi Gheneua.

Nella stessa località hanno avuto inizio i lavori di riparazione al pontile di sbarco, danneggiato dal fortunale del febbraio scorso.

A Nuflia è stata costruita nella zona Ras Umm el-Garanigha una casa di ristoro unita alla casa cantoniera.

A Beni Ulid il pozzo artesiano, pur essendosi oltrepassati i 400 metri non hanno ancora l'acqua. A cura del Municipio procedono i lavori di manutenzione fabbricati, strade e piazze del capoluogo.

**SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE**  
A Misurata Marina il movimento della navigazione, è stato durante il trimestre in esame di n. 58 piroscafi che imbarcarono n. 682 pas-

seggeri e 2919 tonn. di merci varie. Nello stesso periodo a Homs hanno fatto scalo n. 18 piroscafi italiani e 2 velieri sbarcando 664 tonnellate di merce e 50 passeggeri. Alla loro volta gli stessi piroscafi sono partiti imbarcando 677 tonn. di merce varia e 26 passeggeri.

Le principali merci importate sono state sapone, zucchero, farina, tè, paglia, avena, fieno ecc. mentre quelle esportate sono state costituite da datteri in pasta.

A Sirte hanno dato fondo n. 10 velieri e 30 piroscafi che hanno sbarcato complessivamente tonni: 2058 di merci varie. A Zliten hanno approdato n. 18 piroscafi che hanno sbarcato tonni. 693 di merce varia ed imbarcato tonni. 62.

L'Ufficio vendita generi di monopolio di Misurata, durante il trimestre ha esitato tabacchi per L. 311.409,95 e fiammiferi per L. 34.284,55, sale L. 523.

A Homs quell'Ufficio di vendita ha esitato manufatti per un complessivo ammontare di L. 234.227,10.

A Kussabat quell'ufficio ha venduto manufatti per un ammontare di L. 136.688,75.

Il movimento turistico è stato costituito a Misurata della comitiva degli ufficiali del 64° corso dell'Istituto Superiore di Guerra che proseguirono per Sirte.

A Tarhuna la comitiva formata da tecnici agricoli di Roma che hanno visitato qualche concessione della zona e la comitiva degli ufficiali del 64° corso Istituto Superiore di Guerra che hanno visitato la concessione dell'Ente di Colonizzazione di Bir Tuta.

Il 26 aprile giungeva a Sirte S. E. Badoglio accompagnato da S. E. Pintor, del Generale Giugliarelli e seguito, oltre la citata comitiva di ufficiali del 64° Corso Istituto Superiore di Guerra.

Ad Homs sono giunti per visitare gli scavi di Lepcis Magna n. 141 turisti isolati ed in comitiva.

## CREDITO E RISPARMIO

Misurata	
Ufficio Postale	
Conti Correnti - versam. n.	535
» » - pagam.	94
Buoni fruttiferi - emessi	54
» » - rimbors.	33
Risparm. postali - depositi	29
» » - rimbors.	44
Vaglia - emessi	1329
» » - pagati	838
Effetti da riscuotere in partenza	—
Effetti da riscuotere in arrivo	85

## Cassa di Risparmio.

Effetti incassati n.	1310 per	L. 3.067.080,65
Dep. versamenti	» 780 » »	672.588,20
» prelevam. ti	» 484 » »	534.397,50
Assegni emessi	» 1098 » »	1.561.864,45

## Kussabat

### Ufficio Postale.

C/C post. emessi	» 30 » »	2.795,60
» » pagati	» 18 » »	33.635,30

Buoni post. frutt. emessi	» 10 » »	2.300,00
Buoni post. frutt. pagati	» 1 » »	1.255,00
Depositi	» 9 » »	1.255,00
Rimborsi	» 34 » »	22.565,00

## Homs

### Ufficio Postale.

C/C post. emessi	» 219 » »	3.485.770,55
» » pagati	» 85 » »	314.500,00
Buoni fruttiferi emessi	» 30 » »	22.000,00

Buoni fruttiferi pagati	» 6 » »	4.500,00
Risparm. dep.	» 57 » »	13.514,00
» rimborsi	» 21 » »	22.774,40

## Agenzia Casse di Risparmio

Depositi entrata	» » »	L. 2.078.385,25
» uscita	» » »	3.074.739,60
Effetti ricevuti per l'incasso	n. 769 per »	610.312,15
Assegni bancari emessi	» 564 » »	600.066,83
Dep. versamenti	» 68 » »	228.054,90
» rimborsi	» 68 » »	90.212,30

## Zliten

### Ufficio Postale.

Conti C. emessi n.	42 per	L. 303.000,00
Buoni fruttiferi emessi	» 7 » »	4500,00
Buoni fruttiferi pagati	» 7 » »	2588,00
Deposito a risparmio	» 9 » »	4.269,00
Rimborso a risparmio	» 5 » »	1.149,00
Effetti in arrivo	» 20 » »	1.190,00

## Cassa di Risparmio.

Dep. versamenti	» 131 » »	265.474,00
» prelevam. ti	» 130 » »	276.374,30
Effetti all'incasso ricevuti	» 367 » »	396.526,40
Effetti all'incasso incassati	» 348 » »	362.142,45
Effetti all'incasso insoluti	» 26 » »	19.599,00
Assegni bancari emessi	» 596 » »	308.789,25
Assegni bancari pagati	» 141 » »	426.026,85

# La situazione economica nel Territorio del Sud nel trimestre aprile-giugno 1937

## ATTIVITA' AGRICOLA

### INDUSTRIALE E COMMERCIALE

#### Agricoltura.

#### Cereali.

Durante i primi giorni del trimestre la popolazione del territorio ha ultimato la fecondazione delle palme; poco dopo sono incominciati i lavori di mietitura e battitura del grano e orzo.

In seguito all'incremento dato alla coltivazione del grano e dell'orzo, il raccolto di cui per ora possono darsi solamente dati approssimativi, data la battitura in corso, si prevede sensibilmente superiore a quello dell'anno scorso. Con buon fondamento si presume un raccolto di grano quintali 13073 e orzo quintali 6352.

Ciò in grazia dell'incitamento dato dal Governo agli agricoltori con anticipi sul raccolto, assicurando loro il collocamento mediante acquisto da parte del Commissariato Militare, e per i notevoli aiuti concessi, sia in semine anticipate, strumenti agricoli gratuitamente distribuiti e per la sicurezza di essere sostenuti finanziariamente.

Anche notevole benefica impressione ha prodotto l'introduzione dell'uso della trebbiatrice che, oltre semplificare e rendere più razionale che, i sistemi di battitura del grano e dell'orzo, affranca i sedentari dalla tradizionale gravosa spesa che pagavano ai nomadi ingaggiati con i loro cammelli per i lavori di battitura.

#### Produzione orto-floro-frutticola

Procedono regolarmente nel loro sviluppo le colture di prodotti primaverili e danno abbondante prodotto di ortaggi di stagione tra i principali, cipolle, pomodori, melanzane, insalata,

barbabietole, cavoli, peperoni ecc. La semina di detti prodotti si effettua in ogni stagione ben curata da buoni risultati.

Tutta la produzione viene consumata sul posto, parte dai produttori e la rimanenza venduta sui mercati. Molto numerose le varietà di cucurbitacee le quali, favorite dal calore e dall'abbondanza d'acqua d'irrigazione, prosperano rigogliose assumendo dimensioni insolite.

La produzione frutticola è tutt'ora scarsa, ma in via di aumento. Uva, mele, pesche sono già mature o in via di maturazione; la quantità di frutta disponibile è scarsissima, ma dato l'impianto in questo anno di un considerevole numero di viti, e da prevedersi che, in un paio di anni, almeno per l'uva, il raccolto potrà essere abbondante.

#### Produzione dattilifera.

La produzione dattilifera si prevede abbondantissima, e, pur costituendo, il frutto, l'alimento essenziale degli indigeni, una quantità, certamente superiore a quella dello scorso anno, potrà essere esportata.

Abbondante e ben curata la coltivazione della medica, che rappresenta la principale alimentazione del numero bestiame esistente nel Territorio.

La campagna dei leghbi è in pieno sviluppo, e la produzione viene tutta consumata sul posto. Vengono raccolte grandi quantità di sparto, parte del quale è impiegato dagli indigeni per la fabbricazione di corde e cestini ad uso locale, e parte viene esportata verso la costa.

#### Zootecnia.

Il patrimonio zootecnico è in leggero aumento specialmente nei cammelli, ovocapri, asini.

Il bestiame è impiegato quasi tutto per i bisogni della popolazione.

## ARTIGIANATO

Nel trimestre è stata inaugurata e attualmente funziona a Murzuk la «Bottega artigianato» di Murzuk azienda con capitale di L. 2000 istituita per incanalare migliorando la produzione e l'esito degli oggetti caratteristici fatti dagli artigiani indigeni della sottozona.

Attività degli uffici postali del territorio (escluso Cufra) durante il 2° trimestre 1937-KV.

## EMISSIONI

Vaglia ordinari	n. 1903	L. 451.141,20
» telegrafici	» 49	» 17.450,—
» servizio	» 746	» 3.343.925,45
» internazionali	» 8	» 550,—
Conti Correnti	» 493	» 459.390,05
Buoni fruttiferi	» 130	» 84.700,—
Risparmi	» 382	» 500.994,10
Effetti	» —	» —
Titoli pagati	» —	» —

## PAGAMENTI

Vaglia ordinari	n. 270	L. 87.906,80
» telegrafici	» 2	» 369,—
» servizio	» 534	» 3.015.324,—
» internazionali	» —	» —
Conti Correnti	» 300	» 1.213.486,80
Buoni fruttiferi	» 26	» 23.175,30
Risparmi	» 181	» 360.306,10
Effetti	» 16	» 4.387,10
Titoli pagati	» 83	» 1.831.014,00